

**LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEL
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER I
PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI E NAZIONALI
PER LE REGIONI OBIETTIVO 1 (2000-2006)**

(luglio 2000)

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
1. LA PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO	3
A) ARTICOLAZIONE ASSI, OBIETTIVI, MISURE.....	3
B) QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INDICATORI DI PROGRAMMA.....	3
C) INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PREMIALITÀ.....	3
D) IL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO	3
E) PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE.....	4
F) MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI.....	5
G) PROGETTI INTEGRATI.....	5
2. LE SCHEDE DEI PROGETTI INTEGRATI.....	7
3. LE SCHEDE DI MISURA	8
SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA	8
SEZIONE II – CONTENUTO TECNICO DELLA MISURA	9
SEZIONE III –PROCEDURE PER L’ ATTUAZIONE DELLA MISURA.....	10
SEZIONE IV - QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA	13
SEZIONE V - VALUTAZIONE EX ANTE: ANALISI DI COERENZA E QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI.....	15
SEZIONE VI – CONTROLLO	18
4. LE TABELLE DEL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO.....	19

ALLEGATO 1 - PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO

ALLEGATO 2 - TASSI DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 3 - PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA

ALLEGATO 4 - SETTORI D'INTERVENTO

INTRODUZIONE: LA STRUTTURA DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Sulla base delle indicazioni del Regolamento 1260/99 e di quanto previsto nel QCS, il complemento di programmazione (CdP) si articola in tre parti:

1. una parte di carattere generale che riporta: un riepilogo sintetico della struttura del PO (assi, obiettivi, misure); un quadro generale degli indicatori di programma; le informazioni relative ai requisiti previsti dai criteri per l'allocazione delle riserve di premialità; il quadro finanziario del CdP; le modalità attraverso cui si assicurano la pubblicità del complemento e l'informazione; le modalità di trasferimento dei dati fra l'autorità di gestione e la Commissione; e le indicazioni relative ai progetti integrati.
2. una serie di schede per i progetti integrati, ognuna delle quali descrive, in base a quanto previsto nel QCS, un progetto integrato.
3. una serie di schede di misura (una per ogni misura) che riportano: elementi identificativi; descrizione del contenuto tecnico; individuazione delle modalità e procedure di attuazione; quadro finanziario della misura; risultati della valutazione ex ante e indicatori per monitoraggio e valutazione; elementi relativi al controllo.
4. un set di tabelle che riportano il piano finanziario del CdP.

A questo indice si aggiungeranno ulteriori approfondimenti dei Ministeri del Lavoro, Pari Opportunità, Ambiente, Beni Culturali. Tali approfondimenti saranno messi a disposizione delle amministrazioni responsabili di PO man mano che si renderanno disponibili.

1. LA PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO

A) *Articolazione assi, obiettivi, misure*

Questo primo paragrafo, di sintesi e di esplicitazione dell'articolazione del PO, ha il compito di riassumere il quadro assi/obiettivi/misure. Le informazioni possono essere sintetizzate in una tabella come quella che segue:

Assi	Obiettivi	Misure
I Testo obiettivo globale	- <i>Testo obiettivo specifico</i> - <i>Testo obiettivo specifico</i>	1.1 <i>Titolo misura</i> 1.2 <i>Titolo misura</i> 1.3 <i>Titolo misura</i> ...
II Testo obiettivo globale	- -	Ecc.

B) *Quadro complessivo degli indicatori di programma*

Questo punto riporta una tavola complessiva degli indicatori di programma indicati nella sezione V.3 delle schede di misura. L'amministrazione responsabile ricostruirà il sistema di obiettivi specifici assunti nel PO, individuerà le condizioni specifiche di ritardo strutturale ad essi collegati e conseguentemente le tipologie di intervento che si intendono finanziare e definirà un set di indicatori di programma che misurino la modificazione della situazione di contesto che si prevede di conseguire. *NB: Pur sottolineando la specificità del set di indicatori di ciascun PO, sarà fornita alle amministrazioni responsabili una lista di indicatori di programma che rappresenterà il set minimo comune per il sistema di monitoraggio e valutazione nazionale.*

C) *Informazioni relative ai criteri di premialità*

Questo paragrafo contiene le informazioni necessarie per la verifica di alcuni dei criteri previsti per l'allocazione delle riserve di premialità. Sarà possibile indicare tali informazioni in seguito all'approvazione definitiva dei criteri e delle modalità di assegnazione delle riserve di premialità. Tale approvazione è prevista nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del QCS.

D) *Il piano finanziario del complemento*

Questo paragrafo ricostruisce il quadro complessivo del piano finanziario del CdP, sulla base dei piani finanziari delle misure. L'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento 1260/99 reca le norme per la definizione dei piani finanziari delle misure. Secondo tale articolo, il piano finanziario deve contenere:

- a) l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo strutturale che concorre al finanziamento della misura;
- b) l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati corrispondenti alla partecipazione del Fondo strutturale;
- c) il tasso di partecipazione del Fondo strutturale, determinato ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento 1260/99 e in coerenza con il totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario cui la misura fa capo;
- d) la descrizione delle disposizioni adottate per il cofinanziamento delle misure, secondo i nostri ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari;

Per ogni misura dovrà essere fornito il quadro finanziario per annualità e fonte di finanziamento.

Le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) saranno fornite utilizzando le tabelle riportate negli *Allegati 1 e 2*. Data la numerosità delle tabelle necessarie per riportare l'intero piano finanziario, il paragrafo D della parte generale del CdP può riportare anche solo una o poche tabelle di sintesi, mentre l'intero set di tabelle che riportano il piano finanziario può essere incluso in una parte quarta del CdP (cfr. infra parte 4).

Le tabelle, articolate per Fondo e per anno, **dovranno riportare esclusivamente i costi totali ammissibili (se nei costi totali ammissibili sono compresi contributi privati, questi dovranno essere certificati al pari delle spese pubbliche, poiché concorrono a formare la base contabile sulla quale verrà, a chiusura dell'intervento, calcolata la partecipazione comunitaria)**. Inoltre, nelle medesime tabelle, è stata inserita una colonna denominata "*settore di intervento*" nella quale verrà indicato il codice di classificazione delle misure (codice di settore, ad una cifra, cfr. l'elenco di cui all'*Allegato 4*).

Il piano finanziario sarà predisposto in Euro senza decimali; non sono necessarie tabelle aggiuntive in lire.

Le annualità del piano finanziario dovranno corrispondere esattamente a quelle del piano finanziario del PO approvato con decisione della Commissione.

I tassi di partecipazione di ciascun Fondo saranno riassunti in una tabella secondo lo schema di cui all'*Allegato 2*.

Il piano finanziario è costruito in base alle risorse assegnate, al netto delle quote relative alla riserva comunitaria (4%) e nazionale (6%), che saranno attribuite in base alla performance realizzata nell'ambito del programma.

E) Pubblicità e informazione

Sulla base dei regolamenti 1159/00 e 1260/99 (art. 18, comma 3, punto d e art. 46), questa parte contiene il piano delle azioni di comunicazione del PO, che risponde agli orientamenti espressi nel QCS. Il CdP, infatti, deve indicare le disposizioni che saranno assunte per

assicurare la pubblicità del PO allo scopo di a) aumentare la visibilità e trasparenza degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali (informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari opportunità, gli altri soggetti pubblici competenti, le organizzazioni non governative e gli operatori e promotori di progetti) e b) informare l'opinione pubblica sui risultati dell'intervento e sul ruolo svolto dalla Comunità nell'intervento.

F) Modalità per il trasferimento dei dati

In questa parte vanno descritte le modalità convenute per lo scambio, nella misura del possibile informatizzato, dei dati.

Si tratta di materia che il Regolamento 1260/99 demanda ad un accordo tra Stato membro e Commissione. Inoltre, la Commissione sta predisponendo norme sulla materia. Nel CdP si può, quindi, rimandare alle disposizioni che saranno adottate a seguito del negoziato in corso tra Commissione e Stati membri sia sullo strumento da adottare (Regolamento della Commissione o Accordo bilaterale), sia sui suoi contenuti.

G) Progetti integrati

Il QCS (sezioni 3.10 e 6.4.7) definisce quali indicazioni relative ai progetti integrati devono essere indicate nei CdP. Il CdP fornisce tali indicazioni a) in questo paragrafo, per quanto riguarda le modalità di identificazione e attuazione e le indicazioni relative ai progetti integrati nel loro complesso, b) in apposite schede di descrizione dei singoli progetti integrati (cfr. infra, parte 2 del CdP), una per ogni progetto integrato, c) nelle schede di misura (cfr. infra, parte 3 del CdP) e d) nel sistema di monitoraggio.

E' presumibile che, al momento della sua adozione, il CdP contenga questo paragrafo, ma non le schede relative ai progetti integrati. Man mano che individua ed attiva i progetti integrati, quindi, l'amministrazione aggiorna il CdP: introduce nella seconda parte la scheda di progetto integrato relativa al nuovo progetto integrato identificato e aggiorna il paragrafo G della parte generale, le schede di misura (in particolare per quanto riguarda i punti II.3, copertura geografica; III.4, procedure di attuazione delle misure; III.5, criteri di selezione delle operazioni; e III.7, descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure) e il sistema di monitoraggio.

Man mano che i progetti integrati sono identificati, questa parte del CdP indica (QCS, sezione 6.4.7):

1. Come si intende procedere per la progettazione, l'approvazione e il finanziamento dei progetti integrati;
2. A quanto ammontano le risorse complessive destinate all'insieme dei progetti integrati;
3. Quali criteri saranno utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;

4. Quali modalità di coordinamento saranno attivate fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
5. A quali procedure si farà eventualmente ricorso per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte dei soggetti responsabili;
6. Quali modalità sono eventualmente previste per la partecipazione dei responsabili dei progetti integrati al Comitato di Sorveglianza;
7. Con quali modalità la Regione si orienta per arrivare all'identificazione delle idee di nuovi progetti integrati: come possono emergere (dal territorio, dagli uffici regionali), su quali basi si fondano le aspettative di successo, con quale processo sono selezionate.

Man mano che si rendono disponibili, le informazioni di questo paragrafo, delle schede di progetto integrato e delle schede di misura confluiscono in una tabella riassuntiva che connette i progetti integrati alle misure che contribuiscono a finanziarli, secondo lo schema che segue:

Nome del progetto integrato	Codice del progetto integrato	Misure che finanziano il progetto integrato
Progetto 1	Codice	Misura I.# Misura II.# Misura IV.#
Progetto 2	Codice	Misura I.# Misura III.# Misura V.#

2. LE SCHEDE DEI PROGETTI INTEGRATI

Questa parte del CdP contiene le schede (una per ciascun progetto integrato) che descrivono i progetti integrati. Le schede sono elaborate ed aggiunte al CdP via via che le Regioni individuano ed attivano i progetti integrati. Sulla base delle indicazioni del QCS (sezioni 3.10 e 6.4.7), per ogni progetto integrato, il CdP indica:

1. Nome e codice del progetto integrato. Il codice del progetto integrato è quello utilizzato per il sistema di monitoraggio.
2. Contesto territoriale o tematico a cui il progetto integrato è rivolto;
3. Obiettivi del progetto integrato
4. Approccio metodologico e strategia di intervento;
5. Modalità e criteri per la selezione delle singole operazioni che saranno finanziate nell'ambito del progetto integrato;
6. Destinatari delle singole operazioni;
7. Beneficiari finali delle singole operazioni;
8. Le misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione del progetto integrato;
9. Il soggetto responsabile del progetto integrato;
10. Le modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali (se differiscono da quelle comuni ai progetti integrati);
11. Le eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile (se differiscono da quelle previste per tutti i progetti integrati);
12. Le eventuali modalità di partecipazione del responsabile del progetto integrato al Comitato di Sorveglianza (se differiscono da quelle previste per tutti i progetti integrati);
13. L'eventuale integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con le leggi n. 112/98 (Legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente il coordinamento e l'accelerazione di procedure amministrative);
14. L'eventuale integrazione con gli strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.);
15. L'ammontare delle risorse attribuite al progetto integrato;
16. Le procedure di progettazione e attuazione del progetto integrato.

LE SCHEDE DI MISURA

La terza parte del CdP è composta dalle schede di misura. Per ciascuna misura prevista nel CdP, deve essere predisposta una scheda tecnica secondo lo schema che segue.

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

I.1 *Numero e titolo della misura*

I.2 *Fondo strutturale interessato*

I.3 *Asse prioritario di riferimento*

Specificare l'asse di riferimento del PO e, se differente, del QCS.

I.4 *Tipo di operazione secondo la classificazione UE*

Riportare il codice o i codici della misura secondo la classificazione UE (cfr. le sottocategorie a tre cifre indicate nell'*Allegato 4*).

I.5 *Tipo di operazione secondo la classificazione nazionale*

Indicare il codice della misura coerentemente con la classificazione dei tipi di operazione utilizzata nel sistema di monitoraggio. Per questo codice si fa riferimento alla classificazione contenuta nelle linee guida per gli indicatori (in corso di elaborazione).

I.6 *Descrizione della misura*

Descrivere la misura rendendo esplicito che cosa la misura fa, al fine di perseguire quale obiettivo, in quali aree del territorio, con quale articolazione in fasi, per quali destinatari e con quali modalità. Nella costruzione di questo paragrafo, si può fare riferimento allo schema giornalistico delle 5 w (cosa, perché, dove, quando, chi), cui si aggiunge l'indicazione sintetica delle modalità di funzionamento della misura (come). Il paragrafo ha la funzione di riportare tali informazioni ad unità e rendere, così, immediatamente intelligibile il contributo della misura alla strategia di sviluppo. In particolare, il paragrafo collega il contenuto tecnico della misura alla strategia del PO e del QCS, cioè agli obiettivi specifici e alle priorità comunitarie e nazionali (ambiente, pari opportunità, PMI, occupazione, emersione, società dell'informazione, internazionalizzazione). Descrive, quindi, come il disegno della misura (p.e. la scelta di creare sportelli itineranti in una misura di creazione di nuova imprenditorialità) si adatti alla necessità di raggiungere gli obiettivi e le priorità del PO e del QCS (nell'esempio fatto, non escludere le donne, che in alcuni contesti non sarebbe possibile raggiungere altrimenti).

SEZIONE II – CONTENUTO TECNICO DELLA MISURA

II.1 *Obiettivi specifici di riferimento*

Riportare gli obiettivi specifici cui la misura si riferisce. Questa informazione è già contenuta nelle schede di misura del PO e deve, ovviamente, rimanere la stessa.

II.2 *Soggetti destinatari dell'intervento*

Vanno indicate le categorie di soggetti che fruiscono (beneficiano) delle operazioni avviate attraverso la misura. Le schede delle misure cofinanziate dal FEOGA devono fare riferimento alle norme specifiche del Fondo sulle categorie di destinatari.

II.3 *Copertura geografica*

In coerenza con i criteri di attuazione delle strategie di asse del QCS e al fine di favorire la massimizzazione dell'efficacia delle azioni di sviluppo, è opportuno concentrare il più possibile gli investimenti in specifiche aree territoriali, individuate in funzione della strategia, degli obiettivi e delle linee di intervento definiti da ciascun PO.

Nei casi in cui la specifica natura delle misure non è riconducibile ad un preciso ambito territoriale l'azione programmata può coprire l'intero territorio regionale.

Se una misura contribuisce ad un progetto integrato, la scheda di misura indica anche il contesto territoriale del progetto integrato.

I CdP relativi a PON indicano le regioni che sono interessate dalle operazioni programmate.

SEZIONE III – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA

III.1 *Normativa nazionale (statale e regionale) di riferimento*

Vanno specificate, relativamente alle singole tipologie di operazioni finanziate dalla misura, le norme di riferimento per l’attuazione.

III.2 *Beneficiario finale*

I beneficiari finali sono:

- a. i soggetti pubblici o privati responsabili della committenza delle operazioni (committenti). Per le infrastrutture, p.e., beneficiari finali sono le "stazioni appaltanti."
- b. per i regimi di aiuto e per gli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti.

III.3 *Amministrazioni responsabili*

Va indicata l’autorità o l’organismo pubblico o privato (nazionale o regionale) designato per la gestione della misura del PO.

Va inoltre identificata l’unità amministrativa all’interno dell’amministrazione regionale o centrale cui è demandata la responsabilità gestionale della misura. Vanno individuati ufficio e responsabile di misura.

Se la misura contribuisce a finanziare uno o più progetti integrati va indicato anche il soggetto responsabile del coordinamento di ciascun progetto integrato nominato dalla Regione.

III.4 *Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura e cronogramma della misura*

Vanno descritte le modalità e le attività attraverso le quali la misura sarà attivata, e in particolare le modalità di individuazione del beneficiario finale e di identificazione delle operazioni. Nello specifico va previsto se si tratta di misure (o parti di misura se per le varie parti della misura sono previste diverse modalità di attuazione):

- a. *a regia regionale o nazionale*, quando la procedura prevede l’individuazione di un beneficiario finale diverso dall’autorità di gestione. In questo caso, se i singoli beneficiari finali non sono stati ancora identificati, si dovrà specificare con quali modalità saranno identificati (con atto amministrativo di programmazione dell’autorità di gestione o con avviso o bando pubblico).

Si deve inoltre precisare se le operazioni:

1. sono già identificate nel complemento di programmazione o saranno identificate successivamente direttamente dall’Autorità di gestione o dal beneficiario finale;
2. saranno identificate successivamente attraverso avviso pubblico o bando (che potrebbe coincidere con l’avviso pubblico per l’identificazione del beneficiario finale).

- b. *A titolarità regionale o nazionale* quando il beneficiario finale corrisponde all'Autorità di gestione.

Anche in questo caso si dovrà specificare se le operazioni:

1. sono già identificate nel complemento di programmazione o saranno identificate successivamente direttamente dall'autorità di gestione in base ad esigenze programmatiche di settore (o di area);
2. saranno identificate attraverso bando o avviso pubblico.

Questo paragrafo deve contenere un cronogramma che specifica le varie modalità e fasi in cui si articola il processo di identificazione dei beneficiari finali e di individuazione e realizzazione delle operazioni. Tale cronogramma va elaborato secondo uno schema comune alle amministrazioni responsabili di PO. Lo schema è in corso di elaborazione.

Il cronogramma fissa, per ogni fase del percorso procedurale, un target temporale, formula previsioni sui tempi in cui saranno registrati impegni e pagamenti e articola il piano finanziario della misura tra le annualità interessate. Costituisce, quindi, la base per la messa a punto del piano finanziario annuale della misura e per l'avvio del monitoraggio procedurale. Le previsioni relative ai tempi di attuazione della misura saranno verificate attraverso le rilevazioni periodiche previste dal sistema di monitoraggio procedurale.

Nel caso di misure per la cui attuazione il QCS e il POR prevedono l'adeguamento a particolari condizioni, si deve specificare in questo paragrafo anche il percorso necessario per assicurare il rispetto di tali condizioni e formulare previsioni sui relativi tempi (p.e. il recepimento a livello regionale di una legge nazionale, o l'approvazione di strumenti di pianificazione).

Le schede delle misure che concorrono a progetti integrati esplicitano le modalità di attuazione e le procedure delle operazioni che fanno parte dei progetti integrati. Se tali modalità non sono ancora pienamente definite, è opportuno che la scheda di misura contenga una frase come la seguente: "In relazione all'attivazione di specifici progetti integrati, e allo scopo di favorire un impiego delle risorse della misura pienamente funzionale alle esigenze di tali progetti, le modalità di attuazione e le procedure qui identificate potranno essere modificate. Le modifiche saranno rese esplicite e pubblicizzate in sede di aggiornamento del Complemento."

III.5 Criteri di selezione delle operazioni

I criteri e le modalità di selezione delle operazioni devono tenere conto degli obiettivi specifici della misura, dei principi caratterizzanti la programmazione del QCS (integrazione e concentrazione degli interventi), delle condizioni di attuazione dell'asse di riferimento del QCS e del PO e delle priorità comunitarie e nazionali (ambiente, pari opportunità, PMI, occupazione, emersione, società dell'informazione, internazionalizzazione).

Per assicurare la pertinenza dei criteri di selezione delle operazioni, la valutazione ex-ante contiene (come richiesto dal Regolamento 1260/99) uno specifico approfondimento analitico su questo aspetto. Questa sezione si limiterà a descrivere dettagliatamente i criteri di selezione, rimandando alla sezione relativa alla valutazione ex-ante la dimostrazione della pertinenza dei criteri individuati (cfr. infra paragrafo V.2).

I criteri di selezione descritti in questa sezione dovranno riguardare tutte le operazioni che saranno finanziate dalla misura, anche nel caso di misure o parti di misure che prevedono operazioni individuate dall'autorità di gestione o da altri soggetti senza ricorrere a un bando aperto.

Le schede delle misure che concorrono alla realizzazione di un progetto integrato evidenziano i criteri di selezione da applicare alle operazioni che fanno parte del progetto integrato. Se questi criteri non sono ancora pienamente definiti, è opportuno che la scheda di misura contenga una frase che permetta di individuarli in futuro, per esempio quella che segue: "In relazione all'attivazione di specifici progetti integrati, e allo scopo di favorire un impiego delle risorse della misura pienamente funzionale alle esigenze di tali progetti, le modalità e i criteri di selezione delle operazioni qui identificati potranno essere modificati. Le modifiche saranno rese esplicite e pubblicizzate in sede di aggiornamento del Complemento."

III.6 *Spese ammissibili (e intensità di aiuto)*

Va definita, nel rispetto dell'articolo 30 del Regolamento (CE) del Consiglio 1260/99 e di eventuali e successive norme di attuazione del medesimo articolo emanate con decisione o con Regolamento della Commissione, la tipologia delle spese ammissibili ai fini dell'utilizzazione dei contributi previsti dalla misura.

Per quanto riguarda in particolare le misure relative a regimi di aiuto, vanno specificati il livello dell'intensità di aiuto e il rispetto della normativa comunitaria.

III.7 *Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure*

La scheda deve indicare eventuali connessioni con altre misure. Innanzitutto, va indicato se la misura concorre all'attuazione di un progetto integrato e quali sono le altre misure coinvolte.

Oltre all'eventuale contributo ad un progetto integrato, vanno evidenziate anche connessioni che, pur non arrivando a configurare un progetto integrato, legano due o più misure, come nel caso di una misura di asse I o II (per es. promozione di nuovi sistemi locali di offerta naturale o culturale) che non può raggiungere pienamente l'obiettivo che persegue se non si attivano congiuntamente le misure di promozione di nuova imprenditorialità o di promozione di cooperazione tra imprese. In questi casi, vanno indicati i meccanismi di attuazione che assicurano la connessione fra le misure (p. e. i meccanismi che danno priorità nella formazione agli imprenditori agricoli che hanno beneficiato di incentivi).

Infine, vanno evidenziate e dettagliate, se esistono, le connessioni tra la misura e quanto in corso di realizzazione o programmato attraverso politiche nazionali e/o comunitarie, con particolare riferimento ai rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale e di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, Accordi di Programma Quadro, ecc).

SEZIONE IV - QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA

IV.1 *Tasso di partecipazione*

Va qui indicata l'aliquota di partecipazione del fondo strutturale e della quota pubblica nazionale, rispetto al totale delle spese ammissibili e rispetto al totale della spesa pubblica. Rispetto al totale delle spese ammissibili va inoltre indicata l'aliquota di partecipazione dei privati. Per ogni misura va fornito il quadro finanziario per annualità e fonte di finanziamento.

I tassi di partecipazione dei Fondi Strutturali sono modulati in linea con quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

In ogni caso, la partecipazione dei Fondi non può superare il 75% del costo totale ammissibile e, di norma, è pari almeno al 50% delle spese pubbliche ammissibili.

Fermo restando quanto sopra descritto, alle operazioni si applicano i seguenti tassi di partecipazione (tenendo conto, ove opportuno, del principio « chi inquina paga » come descritto al capitolo 2 del QCS):

FESR

Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

massimo 35% del costo totale

(da determinare in funzione dei bisogni effettivi)

Altre infrastrutture

massimo 60% del costo totale

(salvo casi debitamente giustificati)

Investimenti nelle imprese

massimo 35% del costo totale e 50% della spesa pubblica

Investimenti nelle PMI

massimo 45% del costo totale e 50% della spesa pubblica

Altri interventi a favore delle imprese

massimo 50% del costo totale

(salvo casi debitamente giustificati)

FSE

Tutti gli interventi

massimo 70% del costo totale

FEOGA

Nel rispetto dei limiti indicati dai Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 1750/1999.

SFOP

La partecipazione finanziaria dello SFOP è regolata dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/1999.

ASSISTENZA TECNICA

Massimo 75% del costo totale.

IV.2 Piano finanziario annuale

Il piano finanziario della misura, in Euro senza decimali, va esposto secondo il modello di cui all'*Allegato 3*.

La quota nazionale pubblica va suddivisa secondo la fonte di finanziamento (statale e regionale) indicando le specifiche leggi di finanziamento.

SEZIONE V - VALUTAZIONE EX ANTE: ANALISI DI COERENZA E QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI

L'articolo 41 del reg. 1260/1999 stabilisce che la valutazione ex ante è parte integrante del CdP e serve di base per programmarlo. La valutazione rientra nella responsabilità dell'autorità competente per la preparazione del complemento. La valutazione delle misure del CdP deve:

1. comprovare la coerenza delle misure con gli obiettivi degli assi corrispondenti;
2. verificare la pertinenza dei criteri di selezione delle operazioni;
3. quantificare gli obiettivi (nella misura in cui la loro natura lo consenta).

V.1 *Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario*

L'analisi di coerenza deve mostrare il nesso tra la misura e gli obiettivi dell'asse a cui fa riferimento. In modo da rendere tale analisi uno strumento utile per massimizzare la coerenza tra vari livelli di programmazione e per definirne le caratteristiche salienti, questa sezione evidenzia il percorso logico di costruzione della misura a partire dagli elementi caratterizzanti l'asse del PO e del QCS.

In particolare, il processo di valutazione deve evidenziare la corrispondenza tra elementi caratterizzanti gli assi di riferimento (in termini di obiettivi specifici, priorità dell'asse e trasversali comunitarie e nazionali, criteri e indirizzi di attuazione) e contenuto della misura (in termini di tipologie di operazione, destinatari, modalità di attuazione, criteri di selezione). Questa sezione sintetizza, quindi, attraverso una check list, i risultati di tale processo di valutazione.

V.2 *Pertinenza dei criteri di selezione*

Un aspetto specifico dell'analisi sopra descritta riguarda l'analisi della pertinenza dei criteri di selezione delle operazioni (cfr. paragrafo III.5 della scheda di misura). In particolare, nell'analisi di pertinenza dei criteri di selezione va dimostrato che i criteri di selezione tengono in opportuna considerazione:

1. *Gli obiettivi specifici* e le eventuali priorità previste dall'obiettivo (in termini di destinatari, aree, tipologie di intervento);
2. *Il principio di concentrazione degli interventi* (in termini di priorità per alcune aree o per alcuni settori o per alcune categorie di destinatari);
3. *Il principio di integrazione degli interventi*, che si può attuare sia attraverso il contributo della misura alla realizzazione di progetti integrati territoriali, sia attraverso modalità più leggere di interazione con altre misure (ad esempio dando priorità ad operazioni accessorie a quelle realizzate attraverso un'altra misura, cfr. punto III.7 della scheda di misura);

4. *Le condizioni di attuazione* degli assi di riferimento, previste sia a livello di QCS che di PO. A seconda dei casi, si tratta di tenere in considerazione condizioni quali integrazione e concentrazione, coerenza con documenti di programmazione e pianificazione, specifiche modalità di analisi delle operazioni;
5. *Le priorità trasversali* (ambiente, pari opportunità, occupazione, società dell'informazione, emersione, internazionalizzazione). Ove rilevante, va evidenziato se e quali criteri di selezione ed elementi di disegno della misura sono stati introdotti per tenere conto di tali priorità. Le priorità trasversali possono, infatti, essere considerate o attraverso criteri di selezione, meccanismi premiali, modalità di prevenzione/attenuazione di impatti potenzialmente negativi o attraverso uno specifico disegno della misura o di parti della misura. Per esempio, Il QCS prevede che, nell'attuazione della strategia, si privilegi l'emersione dei lavoratori e delle imprese. Nelle misure di sostegno alle piccole imprese, quindi, bisognerà privilegiare meccanismi che consentano di raggiungere le imprese sommerse e semisommerse. Mentre i meccanismi a sportello non sono adatti a raggiungere le imprese sommerse, che sono restie a mostrarsi, agenti itineranti riescono a contattare anche le imprese che si nascondono.

Di seguito, sono riportate a titolo di esempio alcune indicazioni generali in materia di ambiente e pari opportunità.

Sostenibilità ambientale. In sede di redazione del PO sono già state fatte valutazioni su come tenere in adeguata considerazione la preoccupazione ambientale e orientare gli interventi al rispetto del principio di sostenibilità. I risultati a cui tali valutazioni hanno condotto sono state integrate nel programma e rese esplicite nell'Allegato ambientale al programma stesso.

In sede di complemento, si tratta di approfondire la valutazione già svolta e definire in modo più preciso le disposizioni assunte per integrare la dimensione ambientale nelle misure. E dunque per esempio: quali criteri di selezione o meccanismi premiali o specifiche modalità di attuazione sono adottati allo scopo di privilegiare le operazioni che promettono di generare maggiori benefici ambientali, quali soluzioni sono adottate per la prevenzione o il contenimento di impatti potenzialmente negativi o il rafforzamento di impatti potenzialmente positivi sull'ambiente. Tali disposizioni sono già evidentemente incluse nelle sezioni precedenti della scheda di misura; in questa sezione si tratta di rendere evidente quali sono, e di riassumere le valutazioni che hanno portato alla loro definizione e adozione.

Per i settori a cui si applica quanto il QCS prevede in materia di rispetto del principio "chi inquina paga" (cfr. par. 2.5 del QCS: rifiuti, acqua, bonifica siti contaminati, energia, trasporti) si tratta di fornire indicazioni su come si è tenuto conto del principio.

In questo paragrafo inoltre occorre specificare se gli interventi che saranno finanziati con la misura potranno interessare i siti inclusi nella rete Natura 2000 (i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale, il cui elenco generale è stato pubblicato sulla GU Supplemento ordinario n.65 del 22.4.2000). Se così fosse, occorre indicare come si intende rispettare quanto segnalato dal Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione della natura) con lettera a Regioni ed Enti parco del 16.5.2000.

Pari opportunità. Va evidenziato se e come nell'attuazione della misura sono previsti criteri di selezione e aggiudicazione delle operazioni che premiano o incoraggiano la

partecipazione femminile e che tengano conto del principio di parità di genere e se e come i risultati attesi prevedono un effetto significativo sull'occupazione, occupabilità e partecipazione al mercato del lavoro delle donne. Il QCS prevede specificamente che gli effetti in termini di parità vadano massimizzati per tutte le misure finanziate dal FSE per le quali il riferimento al principio di parità deve intendersi come particolarmente cogente; peraltro anche per le altre misure, stante il rilievo generale del criterio di parità, la presa in conto del principio di parità dovrà essere sempre esplicitamente richiamata e documentata. Su questo punto, indicazioni più approfondite sono fornite nelle linee guida del Ministero per le Pari Opportunità.

V.3 *Quantificazione degli obiettivi e analisi degli effetti occupazionali*

V.3.1 *Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi*

L'amministrazione responsabile individua gli indicatori di programma per le misure sulla base dell'attività svolta per la definizione del set degli indicatori di programma (cfr. supra paragrafo B della prima parte del CdP). Per la quantificazione degli indicatori di programma, l'Autorità responsabile dovrà tenere in considerazione, oltre alle condizioni di contesto in cui si collocano le azioni, anche l'esperienza maturata nei cicli precedenti di programmazione o l'esperienza condotta in altre aree.

- a) Indicatori di realizzazione fisica
- b) Indicatori di risultato
- c) Indicatori di impatto

V.3.4 *Analisi degli effetti occupazionali*

Va evidenziato se e come l'attuazione della misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione: attraverso quali canali (diretti e indiretti, se sul miglioramento dell'occupabilità degli individui, se sul rafforzamento delle capacità produttive dei contesti, ecc.) e con quali presumibili effetti di breve, di medio e di lungo periodo. Il QCS inserisce esplicitamente il sostegno dei fondi strutturali all'interno della Strategia Europea per l'occupazione, va pertanto evidenziato, ove opportuno, come le misure si inseriscano all'interno dei principi guida della strategia europea.

SEZIONE VI – CONTROLLO

VI.1 *Controllo*

Nella misura, secondo quanto previsto al punto 6.4.6 del QCS e nelle disposizioni di attuazione dei singoli PO, dovranno essere individuati l'ufficio responsabile della gestione e quello responsabile del controllo contabile-finanziario. Tali uffici concorrono a firmare il sistema di gestione e controllo del programma, che dovrà garantire il corretto utilizzo delle risorse comunitarie secondo il principio della sana gestione finanziaria. Il sistema sarà sottoposto a verifica da parte dell'autorità indipendente, individuata nel programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 38 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/99.

4. LE TABELLE DEL PIANO FINANZIARIO DEL COMPLEMENTO

Secondo quanto detto al punto D della parte generale di questo indice, è possibile riportare qui le tabelle che contengono il piano finanziario del CdP (costruite secondo l'*Allegato 1*).